

(N. 1195)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ALDISIO)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro della Marina mercantile**

(SIMONINI)

NELLA SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1950

Provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, l'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1697, relativo alla costituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte, dava facoltà all'Ente stesso di imporre e di riscuotere per un biennio dalla data della sua entrata in vigore una tassa portuale di lire 5 per tonnellata metrica sulle merci imbarcate e sbarcate nel bacino portuale Savona-Vado, allo scopo di porre in grado l'Ente medesimo di procurarsi i finanziamenti necessari per dotare il porto delle attrezzature occorrenti.

Detta facoltà, consentita, come sopra detto, per un biennio, è venuta a cessare il 27 febbraio u. s.

L'Ente summenzionato ha da tempo fatto conoscere che il venir meno dei proventi derivantigli dalla predetta tassazione lo avrebbe posto nella impossibilità di assolvere il suo compito istituzionale ed ha, pertanto, segnalato la necessità di assegnare un nuovo termine e, nel contempo, di elevare l'importo della tassa in parola da lire 5 a lire 15 a tonnellata.

Per quanto riguarda la richiesta di un nuovo termine alla facoltà di imporre e riscuotere la tassa portuale, è da tener presente che il periodo di un biennio fu stabilito nel 1947 allo scopo di sperimentare se l'Ente era in grado di provvedere alle sue spese di gestione ed a quei compiti di studio e proposte che gli

erano stati affidati col citato decreto legislativo n. 1697. Ora che la prova è stata superata con riconosciuto esito positivo, è venuta meno la ragione della limitazione biennale.

In merito alla richiesta di aumento dell'importo della tassa, occorre considerare che, seppure nel decreto legislativo succitato fu previsto, tra gli altri, l'obbligo per l'Ente di provvedere alla manutenzione ordinaria e ai servizi di pulizia e di illuminazione (articolo 2, numero 4), fu, però, omessa l'indicazione del corrispettivo da versare all'Ente stesso, poichè con 15 milioni all'anno di gettito medio della tassa non era logicamente possibile che l'Ente provvedesse ad un onere da 20 a 25 milioni

annui per la sola manutenzione ordinaria ed illuminazione.

Riconosciuto perciò il fondamento delle suddette richieste, è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale, mentre sostanzialmente se ne dispone l'accoglimento, si stabilisce di mantenere a carico dell'Ente medesimo l'esercizio dell'illuminazione portuale e la pulizia delle calate del porto per il periodo di anni 15 a decorrere dal 1° luglio 1950 e si determinano altresì le modalità relative ai lavori di ordinaria manutenzione.

Il provvedimento è urgente, allo scopo di assicurare il funzionamento dell'Ente portuale.

Si confida, pertanto, che esso venga approvato sollecitamente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Ente portuale Savona-Piemonte, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1697, ha facoltà di imporre e di riscuotere per anni 15 dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla misura massima di lire 15 per tonnellata metrica, una tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate nel bacino portuale di Savona-Vado.

Tale tassa sarà accertata e riscossa con le modalità già stabilite dall'articolo 4 del citato decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1697.

Art. 2.

L'Ente portuale provvede per la durata di 15 anni, a decorrere dal 1° luglio 1950, all'esercizio dell'illuminazione portuale ed alla pulizia delle calate del porto.

I lavori per l'ordinaria manutenzione delle opere portuali formeranno oggetto di apposite convenzioni da stipulare fra la Amministrazione dei lavori pubblici, di concerto con quella del tesoro, e l'Ente portuale.

Gli impegni assunti dal Provveditorato alle opere pubbliche della Liguria fino a tutto l'esercizio 1949-1950, per i titoli di cui al presente articolo, rimarranno a carico dei relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in gestione a detto Provveditorato.